



**Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Pesaro e Urbino**

Area IV – Diritti civili, Cittadinanza, Condizione giuridica
dello straniero, Immigrazione e Diritto d’asilo

**I SERVIZI DELLA
PREFETTURA**




**PER I CITTADINI
IMMIGRATI**

Pesaro, 30 settembre 2013

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

I cittadini stranieri possono richiedere il ricongiungimento con i seguenti familiari:

- **coniuge** di età superiore ai 18 anni;
- **figli minorenni**
- **figli maggiorenni** a carico che non possono provvedere a se stessi per gravi motivi di salute, certificati dal medico indicato del consolato competente a rilasciare il visto;
- **genitori** che non abbiano altri figli nel Paese d'origine;



• **Requisiti:**

-Il cittadino straniero che richiede il ricongiungimento deve avere carta o permesso di soggiorno per motivi di lavoro, studio, asilo, motivi religiosi o di famiglia, di durata almeno annuale.

-Dovrà dimostrare di avere la disponibilità di un alloggio idoneo al nucleo familiare per dimensione e conforme ai requisiti igienico sanitari previsti dal Decreto Ministero Sanità 5/7/1975. La relativa certificazione viene rilasciata esclusivamente dal Comune ove è situato l'immobile.

-Dovrà dimostrare, altresì, la titolarità di un reddito lordo, minimo annuale proporzionale al numero dei membri della famiglia che si formerà per effetto del ricongiungimento familiare. Per il calcolo del reddito si utilizza l'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dello stesso per ogni familiare; per esempio: per l'anno 2013 il reddito minimo per una famiglia di 2 componenti è di € 8.625, che si è ottenuto sommando l'assegno sociale con la sua metà $€ 5.750 + € 2.875 = € 8.625$.

• **Procedura:**

La procedura per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento si attiva, da parte dell'utente extracomunitario, mediante la

trasmissione telematica della richiesta stessa allo Sportello Unico per l'Immigrazione del luogo ove lo straniero ha la residenza.

Per inviare la richiesta occorre collegarsi al sito internet www.interno.gov.it, cliccare sul link *immigrazione*, selezionare dal menù la voce *Sportello Unico per l'Immigrazione* e seguire le istruzioni riportate; oppure digitare l'indirizzo

http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/0821_2008_04_04_Decreto_flussi_2007-

[Procedura informatica ricongiungimenti familiari.html](#)

e ugualmente seguire le istruzioni.

Una volta ricevuta la domanda, **lo Sportello Unico, tramite posta o mail, contatterà l'utente per la produzione dei documenti occorrenti all'istruttoria della pratica.**

I termini previsti dalla legge per il rilascio del nulla osta richiesto sono di 180 giorni dal ricevimento della domanda.

NULLA OSTA PER LAVORO



Lo Sportello Unico rilascia i nulla osta per lavoro subordinato, stagionale o nei casi particolari indicati all'art. 27 del D.Lgs. 286/1998.

Lavoro subordinato – I datori di lavoro interessati ad assumere un lavoratore straniero residente all'estero, possono presentare domanda con le modalità telematiche indicate nel paragrafo relativo al ricongiungimento familiare, al momento dell'apertura dei *flussi di ingresso per lavoro*.

Tali flussi vengono regolati da apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) che, di volta in volta, stabilisce i requisiti soggettivi e di reddito necessari per l'accoglimento della

richiesta. Il DPCM stabilisce, inoltre, il numero massimo di ingressi di stranieri per lavoro sul territorio nazionale; le quote sono poi ripartite per regione e provincia.

Nel giorno stabilito il datore di lavoro potrà inviare la domanda al Ministero dell'Interno, e otterrà una ricevuta attestante il buon fine della trasmissione informatica; la ricevuta conterrà anche i codici identificativi grazie ai quali è possibile seguire l'iter della pratica medesima sul sito internet www.interno.gov.it.

Le domande saranno poi smistate allo Sportello Unico competente secondo il luogo ove il lavoro si svolgerà; verrà formata una graduatoria e le pratiche verranno trattate secondo l'ordine di arrivo.

Lo Sportello Unico richiederà al datore di lavoro la documentazione necessaria per l'istruttoria e, in caso di esito positivo, lo convocherà per il ritiro del nulla osta e la firma del contratto di soggiorno. L'eventuale esito negativo verrà comunicato all'interessato.

Lavoro stagionale – I datori di lavoro, titolari di attività operanti nei settori turistico alberghiero ed in agricoltura, possono richiedere lavoratori stranieri nell'ambito delle quote fissate annualmente da apposito DPCM. Le modalità di presentazione delle domande e la procedura per il rilascio del nulla osta sono analoghe a quelle indicate per i flussi di lavoro subordinato.

Casi particolari di ingresso per lavoro – Si tratta di lavoratori stranieri che svolgono attività altamente qualificate (per es. professori e lettori universitari, ricercatori, interpreti, infermieri professionali ...) oppure attività particolari (sportivi, marittimi, artisti ...), il cui ingresso non è sottoposto a flussi né a quote.

Lo Sportello Unico è competente a trattare le ipotesi previste dall'art. 27, comma 1, lett. a), b), c), d), e) g) i), r bis) e dagli artt. 27 bis, ter e quater del D.Lgs. 286/1998.

Le modalità di presentazione delle domande e la procedura per il rilascio del nulla osta sono analoghe a quelle indicate per i flussi di lavoro subordinato.

- **REFERENTI E RECAPITI per le procedure di ricongiungimento familiare e di nulla-osta per lavoro:**

Si possono ricevere informazioni sullo stato del procedimento delle singole pratiche o, in generale, sui requisiti per presentare le

domande nei seguenti modi:

- presentandosi personalmente presso lo **Sportello Unico** esclusivamente nei giorni feriali di martedì o giovedì dalle ore 10 alle ore 12;

- via mail all'indirizzo:

immigrazione.pref_pesarourbino@interno.it

- oppure, solo da posta PEC:

protocollo.prefpu@pec.interno.it

- telefonando al call center immigrati ai numeri **0721/495008** oppure **0722/313005** nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00.

CITTADINANZA

La cittadinanza italiana può essere acquisita dal cittadino straniero o apolide in tre casi (legge **5 febbraio 1992, n.91** e successive modifiche e integrazioni):

- **Art. 5:** per matrimonio con un cittadino/a italiano/a;
- **Art. 9:** per residenza;
- **Art. 4 – c. 2:** lo straniero/a nato/a in Italia e che vi ha risieduto legalmente senza interruzione fino al raggiungimento della maggiore età, tra il compimento del 18° e il 19° anno di età può esprimere la volontà di acquisire la cittadinanza italiana direttamente al Comune di residenza.



- ART. 5 Legge n. 91/1992: RICHIESTA PER MATRIMONIO

Per ottenere la cittadinanza occorrono:

- Due anni di residenza e due anni di matrimonio con

cittadino/a italiano/a (un anno nel caso ci siano figli)

oppure

- Tre anni di matrimonio per i residenti all'estero (in tal caso la richiesta di cittadinanza deve essere presentata al consolato italiano all'estero).

Caso particolare: il coniuge del cittadino straniero che abbia già ottenuto la cittadinanza italiana può a sua volta acquisirla, previa trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato all'estero nei registri di stato civile del comune italiano di residenza. La decorrenza dei requisiti verrà calcolata da quando il primo coniuge è diventato cittadino italiano.

Elenco documenti richiesti:

1) certificazione estera di nascita con tutte le generalità, rilasciata in qualsiasi data, in originale, tradotta e legalizzata;

Avvertenze: La certificazione di nascita non deve essere prodotta se la nascita è avvenuta ed è stata registrata in Italia.

Per le donne che hanno acquisito il cognome del coniuge, occorre inoltre (a meno che nella certificazione di cui al punto 1 non sia indicato anche il cognome di nascita) il certificato estero di matrimonio, rilasciato in qualsiasi data, in originale o copia conforme.

2) certificazione penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza, relativi ai precedenti penali (escluso il caso in cui, al compimento del 14° anno, l'interessato/a avesse già la residenza legale in Italia e l'abbia poi sempre mantenuta), di data non anteriore a sei mesi, in originale, tradotta e legalizzata;

3) fotocopia del Permesso di soggiorno, Carta di soggiorno o Attestazione di soggiorno per i cittadini dell'Unione europea;

4) fotocopia di un documento di riconoscimento italiano;

5) fotocopia del Passaporto in corso di validità (limitatamente alla/e pagina/e con numero del Passaporto, foto, dati anagrafici e ultima data di scadenza) o, in mancanza (solo per i cittadini dell'Unione europea), di un documento d'identità in corso di

validità, rilasciato dallo Stato di cui si è cittadini;

Per i documenti di cui ai punti 1 e 2, dovranno essere prodotti gli originali e una fotocopia di tutte le facciate. Le fotocopie dei documenti richiesti dovranno essere effettuate su un solo lato del foglio in formato A4.

6) attestazione di versamento del contributo previsto di € 200,00, eseguito sul conto corrente postale n. 809020, intestato a MINISTERO INTERNO - D.L.C.I - CITTADINANZA, con la causale "CITTADINANZA - CONTRIBUTO DI CUI ALL'ARTICOLO I, COMMA 12, LEGGE 15 LUGLIO 2009, N.94".

IMPORTANTE: alla domanda va apposta una marca da bollo da € 16,00 e prima della presentazione della documentazione, si dovrà verificare che su tutti i documenti esteri le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita) siano perfettamente uguali.

- Art. 9 Legge n. 91/1992: RICHIESTA PER RESIDENZA

Per ottenere la cittadinanza occorrono:

- 3 anni di residenza legale, per lo straniero nato in Italia o figlio/discendente in linea retta di 2° grado di cittadino italiano per nascita;
- 5 anni di residenza legale successivamente all'adozione, per lo straniero maggiorenne adottato da cittadino/a italiano/a;
- almeno 5 anni di servizio prestato dallo straniero, anche all'estero, alle dipendenze dello Stato italiano;
- 4 anni di residenza legale, per il cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea;
- 5 anni di residenza legale, per l'apolide o il rifugiato (combinato disposto art. 16, c. 2);
- 10 anni di residenza legale, per lo straniero che non rientra in alcuno dei casi precedenti.

Elenco documenti richiesti:

- 1) certificazione estera di nascita con tutte le generalità,

rilasciata in qualsiasi data, in originale, tradotta e legalizzata;

Avvertenze: La certificazione di nascita non deve essere prodotta se la nascita è avvenuta ed è stata registrata in Italia.

Per le donne che hanno acquisito il cognome del coniuge, occorre inoltre (a meno che nella certificazione di cui al punto 1 non sia indicato anche il cognome di nascita) il certificato estero di matrimonio, rilasciato in qualsiasi data, in originale o copia conforme.

2) certificazione penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza, relativi ai precedenti penali (escluso il caso in cui, al compimento del 14° anno, l'interessato/a avesse già la residenza legale in Italia e l'abbia poi sempre mantenuta), di data non anteriore a sei mesi, in originale, tradotta e legalizzata;

3) fotocopia del Permesso di soggiorno, Carta di soggiorno o Attestazione di soggiorno per i cittadini dell'Unione europea;

4) fotocopia di un documento di riconoscimento italiano;

5) fotocopia del Passaporto in corso di validità (limitatamente alla/e pagina/e con numero del Passaporto, foto, dati anagrafici e ultima data di scadenza) o, in mancanza (solo per i cittadini dell'Unione europea), di un documento d'identità in corso di validità, rilasciato dallo Stato di cui si è cittadino/a;

6) Fotocopia della dichiarazione del reddito percepito negli ultimi 3 anni;

Per le sole colf e badanti: se il datore di lavoro non ha rilasciato il CUD e si è esonerati anche dalla presentazione del Modello UNICO, occorre presentare la fotocopia delle dichiarazioni rilasciate dal datore di lavoro e accompagnate da una fotocopia di un suo documento di identità, dalla quale risulti l'ammontare del reddito annuo percepito negli ultimi 3 anni.

Per i documenti di cui ai punti 1 e 2. dovranno essere prodotti gli originali e una fotocopia di tutte le facciate. Le fotocopie dei documenti richiesti dovranno essere effettuate su un solo lato del foglio A4.

7) attestazione di versamento del contributo previsto di € 200,00, eseguito sul conto corrente postale n. 809020, intestato

a MINISTERO INTERNO - D.L.C.I. - CITTADINANZA, con la causale "CITTADINANZA - CONTRIBUTO DI CUI ALL'ARTICOLO I, COMMA 12, LEGGE 15 LUGLIO 2009, N. 94".

Documenti da allegare da parte dei soli apolidi o rifugiati:

In mancanza della certificazione di nascita, l'interessato/a dovrà produrre un atto di notorietà formato presso la Cancelleria di qualsiasi ufficio giudiziario, recante l'indicazione delle proprie generalità nonché quelle dei genitori. In mancanza della certificazione penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza, l'interessato/a dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale attesti, sotto la propria responsabilità, se ha riportato condanne penali e se ha procedimenti penali in corso.

Inoltre, deve produrre fotocopia della tessera di rifugiato.

IMPORTANTE: alla domanda va apposta una marca da bollo da € 16,00 e prima della presentazione della documentazione, si dovrà verificare che su tutti i documenti esteri le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita) siano perfettamente uguali.

• **GIORNI E ORARI DI SPORTELLO:**

L'Ufficio riceve nei giorni feriali di **MARTEDI'** e **GIOVEDI'** dalle ore **10,00** alle ore **12,00**

• **REFERENTI e RECAPITI:**

Responsabile del procedimento: Dirigente dell'Area IV Dott.ssa Marisa AMABILE.

Addetti:

Sig.ra Milena DAMIANI Tel: 0721386422

Sig.ra Teresa ACUNZO Tel: 0721386422

Sig. Giorgio DAVI' Tel: 0721386468

TEST DI LINGUA ITALIANA PER RICHIEDENTI PERMESSI DI SOGGIORNO DI LUNGO PERIODO

Il cittadino straniero non appartenente alla U.E. che intende richiedere la carta di soggiorno deve superare un test di verifica della conoscenza della lingua italiana (normativa di riferimento: D.Lgs. 25/7/1998 n. 286, D.P.R. 31/8/1999 n. 394, Decreto Ministero Interno del 476/2010).



- **Requisiti:**

Possono richiedere la carta di soggiorno e, di conseguenza, sostenere il test di italiano i cittadini extracomunitari presenti regolarmente sul territorio nazionale da almeno 5 anni.

- **Procedura:**

Gli interessati devono inviare l'istanza per partecipare al test accedendo al sistema telematico tramite sindacati, patronati e tutte le altre agenzie che abbiano richiesto l'abilitazione al Ministero dell'Interno.

Le domande fluiscono in un sistema informatico, tramite il quale vengono smistate in ordine di arrivo e per competenza, in base al codice di avviamento postale, ai vari istituti scolastici incaricati di somministrare il test.

L'operatore dello Sportello Unico della Prefettura, accedendo al suddetto sistema informatico, visualizza le istanze pervenute, provvede a controllarle ed a sanare eventuali anomalie, valida le richieste e stampa le convocazioni per i vari richiedenti. Ogni convocazione viene poi spedita tramite posta all'indirizzo fornito.

Alle scuole competenti vengono forniti gli elenchi dei candidati allo svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana.

Nella Provincia di Pesaro gli Istituti scolastici incaricati sono:

- Istituto Comprensivo Statale A. Olivieri di Pesaro;
- Istituto Comprensivo Statale M.Polo di Lucrezia di Cartoceto;
- Istituto d'Arte e Liceo Artistico Scuola del Libro di Urbino.

Il personale della scuola provvede all'identificazione dei candidati in base all'elenco fornito dallo Sportello Unico e verifica che la prova venga svolta regolarmente.

Gli esiti del test, valutato dagli insegnanti, vengono trasmessi allo Sportello Unico per l'inserimento nel sistema informatico, al quale poi la Questura accede per verificare il superamento della prova e, quindi, rilasciare la carta di soggiorno.

Il richiedente può conoscere il risultato dell'esame telefonando allo Sportello Unico direttamente o tramite l'agenzia che ha inviato l'istanza telematica.

Non viene rilasciata nessuna attestazione dell'esito del test in quanto non prevista dalla normativa vigente.

- **REFERENTI E RECAPITI:**

Sig. Emilio VENDITTI - operatore addetto dello Sportello Unico
Per informazioni telefoniche: **0721 386489 tutti i giorni lavorativi in orario mattutino.**

ACCORDI DI INTEGRAZIONE



L'accordo di integrazione, previsto dall'articolo 4 bis del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D.lgs 286/1998) e regolato dal D.P.R. 14.09.2011 n. 179 è un

accordo fra lo Stato italiano ed il cittadino straniero, di età superiore ai sedici anni, che entra in Italia per la prima volta.

- **Procedura:**

L'accordo si stipula presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura o presso la Questura contestualmente alla richiesta di **un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.**

All'atto della stipula, al cittadino straniero sono assegnati sedici crediti che potranno essere incrementati mediante l'acquisizione di determinate conoscenze (lingua italiana, cultura civica e vita civile in Italia) e lo svolgimento di determinate attività (percorsi di istruzione e formazione professionale, titoli di studio, iscrizione al servizio sanitario nazionale, stipula di un contratto di locazione o di acquisto di una abitazione...).

Il primo passo verso la conferma dei crediti acquisiti è la **frequentazione di una sessione di formazione civica e di informazione**, che ha una durata di 10 ore articolate in due giorni da sostenere gratuitamente presso gli Istituti Scolastici, già sedi dei CTP, secondo il calendario consegnato allo straniero al momento della sottoscrizione dell'accordo.

Entro due anni dalla stipulazione dell'accordo lo Sportello Unico procede alla verifica dell'adempimento dell'accordo accertando i crediti acquisiti dallo straniero.

La soglia minima per non incorrere in provvedimenti di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno è di 30 crediti in un biennio; con l'avvertimento che i suddetti crediti, oltre ad essere accumulati, potranno essere anche persi in alcuni casi come la commissione di reati o di gravi violazioni della legge.

- **REFERENTI E RECAPITI:**

Responsabile del procedimento: Dirigente dell'Area IV dott.ssa Marisa AMABILE

Addetto: dott.ssa Maria Paola DE SANTIS

Per informazioni sulla procedura di adempimento degli obblighi

derivanti dalla stipulazione dell'accordo e sulle sessioni di formazione civica è possibile contattare l'Ufficio al n. **0721 386503** nei giorni feriali di martedì e giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

LEGALIZZAZIONI

La legalizzazione di firma consiste nell'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell'autenticità della firma stessa.

La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo provvede alla legalizzazione delle firme su atti e documenti formati in

Italia e da valere davanti ad autorità estere e sugli atti e documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera in Italia, fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione stabilite da leggi o da accordi internazionali.

I documenti formati o da valere negli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 devono essere sottoposti alla formalità della c.d. **Apostille** (ovvero un timbro speciale attestante l'autenticità del documento e la qualità legale dell'Autorità rilasciante), in luogo della legalizzazione, fatte salve le esenzioni stabilite da accordi internazionali più favorevoli

Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero, fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali

La legalizzazione degli atti firmati dai Notai, dai Funzionari di Cancelleria e dagli Ufficiali Giudiziari è di competenza della



Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente.

La traduzione dei documenti in e dall'italiano non è di competenza della Prefettura.

- **Procedura:**

Dal 1° ottobre 2013 i documenti da legalizzare potranno essere **consegnati** presso la Prefettura **dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00** al primo piano, rivolgendosi agli addetti all'anticamera.

Il ritiro dei documenti andrà effettuato presso l'Ufficio legalizzazioni sito al piano terra **dalle ore 10:00 alle ore 12:00 del giorno indicato sulla ricevuta** rilasciata dagli addetti al momento della consegna.

Ove il ritiro sia effettuato da persona diversa dall'interessato è necessario produrre una delega del medesimo corredata da fotocopia del documento d'identità del delegante

Al di fuori degli orari e modalità indicate non sarà ammessa alcuna richiesta di legalizzazione.

Sono fatte salve le richieste relative al trasporto delle salme, dei resti mortali e delle ceneri all'estero; per altre tipologie di documenti, le richieste di legalizzazione da effettuare nella medesima giornata della consegna saranno ammesse solo in presenza di ragioni di urgenza comprovate da specifica e puntuale documentazione scritta.

- **REFERENTI E RECAPITI:**

Responsabile del servizio: Dott.ssa Marisa Amabile, Dirigente dell'Area IV

Addetto: Dott.ssa Maria Paola De Santis

Per informazioni è possibile chiamare al n. **0721386503 nei giorni feriali di martedì e giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00.**

RICHIEDENTI ASILO

Sono persone che, trovandosi fuori dal Paese in cui hanno residenza abituale, non possono o non vogliono tornarvi per il timore di essere perseguitate per motivi di razza, religione, nazionalità,



appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche. Possono richiedere asilo nel nostro Paese presentando una domanda di riconoscimento dello "status di rifugiato".

La domanda deve essere presentata alla Questura, che la trasmette alla competente Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

- **Procedura:**

I richiedenti asilo privi dei mezzi di sussistenza, all'atto della presentazione della domanda di asilo in Questura, possono fare richiesta di accesso alle misure di accoglienza.

La Prefettura provvede al collocamento temporaneo presso una struttura ricettiva locale e contemporaneamente chiede al Servizio Centrale del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.) che il richiedente asilo venga inserito in una delle strutture appositamente finanziate col Fondo Nazionale per le politiche dell'asilo (D.lgs. n. 140 del 2005).


Qualora non vi sia disponibilità di posti né presso le strutture dello S.P.R.A.R. né presso i Centri Governativi all'uopo istituiti, la Prefettura provvede a corrispondere un contributo monetario di prima assistenza.

- **REFERENTI E RECAPITI:**

Responsabile: Dott.ssa Marisa AMABILE – Dirigente Area IV

Per informazioni ci si può rivolgere **nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00** alla Dott.ssa Patrizia MAGI e alla Dott.ssa Paola BESSI – tel. e fax **0721 386488**

CONSIGLIO TERRITORIALE PER L'IMMIGRAZIONE



E' un organismo collegiale presieduto dal Prefetto e composto da rappresentanti delle competenti amministrazioni locali dello Stato, della Regione, degli Enti locali, della Camera di Commercio, degli enti localmente attivi nell'assistenza agli immigrati, delle organizzazioni dei

lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori extracomunitari. Compie monitoraggi promuovendo iniziative e formulando proposte attraverso la collaborazione interistituzionale (riferimenti legislativi: art. 57 del D.P.R. 31.8.1994 n. 394 e D.P.C.M. del 18 dicembre 1999).

Si riunisce periodicamente su iniziativa del Prefetto o su istanza dei componenti.

In seno al Consiglio Territoriale sono stati istituiti tre gruppi di lavoro:

- Coordinamento e raccordo iniziative;
- Analisi e valutazione progetti;
- Minori extracomunitari.

• REFERENTI E RECAPITI:

Responsabile: Dott.ssa Marisa AMABILE – Dirigente Area IV

Per informazioni ci si può rivolgere **nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00** alla Dott.ssa Patrizia MAGI – tel. e fax **0721 386488**

Questo opuscolo può essere scaricato dal sito
www.prefettura.it/pesarourbino/